



## Contenuti /

aprile '15 – numero 3

TFR in Busta Paga

Modalità operative per la  
richiesta - p.2

## Buona Pasqua

Gentili clienti,

torniamo a farci vivi, in primo luogo per farvi i nostri migliori auguri di Buona Pasqua, poi per gli ormai consueti aggiornamenti professionali.

Di seguito trovate infatti una prima analisi sul tema “tfr in busta paga”; in estrema sintesi, per chi non volesse leggere oltre, i vostri dipendenti potranno optare per una liquidazione mensile del tfr maturando, dal mese successivo alla scelta (irrevocabile) fino al 30/06/2018, con il conseguente assoggettamento a tassazione ordinaria, in cumulo con la retribuzione mensile. In ulteriore sintesi, trattasi di scelta sicuramente poco conveniente dal punto di vista fiscale se non per redditi compresi nel primo scaglione di reddito, ovvero fino a 15.000 annui, ma finalizzata all'immissione di denaro nel sistema....a ognuno le proprie valutazioni

La scelta potrà dunque essere effettuata dal mese di aprile, con effetto dal mese di maggio.

Ancora auguri per una serena Pasqua a Voi e alle Vostre famiglie



Telefono: [02 49756813](tel:0249756813)

Email: [info@laboralia.it](mailto:info@laboralia.it)

Tutti i diritti riservati © marzo '15

## TFR in Busta Paga

### Modalità operative per la richiesta

Il **3 aprile 2015** entra in vigore l'atteso D.P.C.M. che regola l'operazione - in via sperimentale - di erogazione del trattamento di fine rapporto in busta paga prevista in sede di legge di Stabilità dello scorso dicembre. Al lavoratore subordinato del settore privato viene data la possibilità di scegliere la liquidazione diretta della quota di TFR (fantasiosamente ribattezzata Qu.I.R., ovvero quota integrativa della retribuzione) mensilmente maturanda come parte integrativa della retribuzione, al netto del contributo dello 0,5%. L'opzione, una volta esercitata, non è revocabile e avrà validità fino al giugno 2018. L'opzione, inoltre, interessa anche i lavoratori che ora versano alla previdenza complementare; altrettanto vale nel caso di azienda che versi al Fondo di tesoreria (anche se per questa tipologia di azienda siamo in attesa delle indispensabili istruzioni INPS per effettuare le opportune comunicazioni mediante UNIEMENS)

Come sulle altre novità introdotte di recente, ormai avrete letto tutto e il contrario di tutto, noi ci limitiamo a suggerirvi di informare i vostri dipendenti sulla possibilità di optare per la liquidazione del tfr maturando in busta paga, fornendo loro il [modulo allegato](#) - scaricabile dal collegamento diretto di questa pagina o alla [sezione moduli del sito](#)- **(chi non sarà interessato ovviamente non dovrà comunicare nulla al proprio datore di lavoro)**

A seguire **una sintesi che potrebbe servirvi per l'informativa di cui sopra:**

<i>Quali sono i periodi di paga interessati dalla liquidazione del TFR in busta paga (al netto del contributo delle 0,50%) ?</i>	Si tratta dei periodi decorrenti dal 1° maggio 2015 al 30 giugno 2018. La scelta è IRREVOCABILE fino al giugno 2018
<i>Il TFR comprende anche la quota a fondo pensione?</i>	Il TFR comprende anche la quota eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare.
<i>E' necessaria un'anzianità di lavoro per poter esercitare l'opzione?</i>	Il lavoratore può manifestare la propria volontà di ricevere il proprio TFR in busta paga qualora abbia maturato <u>almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il medesimo datore di lavoro.</u>
<i>C'è un modulo per la scelta?</i>	Il modulo da utilizzare per la scelta è allegato al D.P.C.M.. Spetta al datore di lavoro che riceve il modulo l'onere di rilasciare all'istante o una copia controfirmata ovvero un'attestazione di ricevimento in formato elettronico rilasciata per ricevuta.

*Ci sono dei lavoratori esclusi dall'opzione?*

Si, non possono optare per la liquidazione del TFR in busta paga i seguenti soggetti lavoratori dipendenti:

- a) domestici;
- b) del settore agricolo;
- c) per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l'accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi;
- d) da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
- e) da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'[articolo 182-bis della legge fallimentare](#);
- f) da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato di cui all'[articolo 67, comma 3, lettera d\), della legge fallimentare](#);
- g) da datori di lavoro per i quali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell'integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all'unità produttiva interessata dai predetti interventi;
- h) da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all'[articolo 7, della legge 27 gennaio 2012, n. 3](#).

E sono altresì esclusi dall'opzione anche i lavoratori dipendenti il cui TFR sia destinato a garanzia di contratti di finanziamento; detta circostanza preclude l'esercizio dell'opzione, preclusione che permane fino alla notifica da parte del mutuante della estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento. L'esistenza di una simile circostanza deve essere dichiarata dal lavoratore all'atto della dichiarazione di scelta per il TFR in busta paga.

